

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI DI CAIRO COMMUNICATION SPA SULLE PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO DELLA CAIRO COMMUNICATION S.P.A. (ART. 3 DPR 437/1998 ED ART. 72, PRIMO COMMA, ED ALLEGATO 3A, SCHEMA N. 3, REGOLAMENTO EMITTENTI)

Signori azionisti,

siete stati convocati in assemblea straordinaria per deliberare in ordine ad alcune proposte di modifica dello statuto, al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni inderogabili introdotte nel Codice Civile dalla riforma di cui al d. lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 e successive modificazioni – il che deve esser fatto, ai sensi dell’art. 223bis del citato d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, entro il 30 settembre 2004 - avvalendosi anche di alcune opportunità offerte dalla riforma stessa sul piano di una più ampia autonomia statutaria, anche al fine di assicurare una più snella operatività degli organi sociali.

Ciò premesso, Vi proponiamo pertanto di modificare i gli articoli 3, 5, 6, 7, 10, 21, 22 e 23 dello statuto e di introdurre un nuovo articolo 26 sul controllo contabile (con conseguente rinumerazione degli articoli successivi al n. 26). Il tutto come da testo qui di seguito riportato, con a fronte il testo vigente ed in calce ad ogni articolo un breve commento relativo al contenuto ed alle motivazioni delle singole modifiche proposte.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Art. 3 - La società ha sede in Milano, via Tucidide n. 56. Può altresì istituire e sopprimere, in Italia ed all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, direzioni, rappresentanze, depositi, con o senza rappresentanza, ed unità locali in genere.</p>	<p>Art. 3 - La società ha sede in Milano. Può altresì istituire e sopprimere, in Italia ed all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, direzioni, rappresentanze, depositi, con o senza rappresentanza, ed unità locali in genere.</p>
<p><i>Poiché a norma dell'art. 2328 c.c. è sufficiente indicare il comune ove ha sede la società, l'eliminazione dell'indirizzo dallo statuto consente una semplificazione delle procedure in caso di cambio di sede nel medesimo comune.</i></p>	
<p>Art. 5 - La durata della società è fissata sino al 30 (trenta) settembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata una volta o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci.</p>	<p>Art. 5 - La durata della società è fissata sino al 30 (trenta) settembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una volta o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci.</p>
<p><i>La modifica è dettata dall'esigenza di evitare il rischio che la società sia considerata a tempo indeterminato e che dunque, in caso di delisting della società, ai soci spetti un diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 c.c. 3° comma.</i></p>	
<p>Art. 6 - Il capitale sociale è di Euro 4.054.824,80.= ed è diviso in n.</p>	<p>Art. 6 - Il capitale sociale è di Euro 4.054.824,80.= ed è diviso in n.</p>

<p>7.797.740.= azioni da nominali Euro 0,52 cadauna.</p> <p>Le azioni ordinarie sono nominative e liberamente trasferibili, secondo le disposizioni di legge e regolamentari. Ogni azione dà diritto ad un voto nell'assemblea.</p> <p>Quando siano interamente liberate, e qualora la legge lo consenta, le azioni ordinarie possono essere convertite al portatore. Le operazioni di conversione sono fatte a spese dell'azionista.</p>	<p>7.797.740.= azioni.</p> <p>Le azioni ordinarie sono nominative e liberamente trasferibili, secondo le disposizioni di legge e regolamentari. Ogni azione dà diritto ad un voto nell'assemblea.</p> <p>Quando siano interamente liberate, e qualora la legge lo consenta, le azioni ordinarie possono essere convertite al portatore. Le operazioni di conversione sono fatte a spese dell'azionista.</p>
<p><i>L'eliminazione del valore nominale delle azioni, consentita dagli articoli 2328 e 2346 c.c., semplifica le operazioni di aumento del capitale.</i></p>	
<p>Art. 7 - Il capitale può essere aumentato una o più volte in numerario per deliberazione dell'assemblea dei soci, anche mediante emissione sia di azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse, sia di azioni di risparmio, nei limiti e con l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari.</p> <p>Il capitale può essere altresì aumentato mediante conferimento di beni in natura o di crediti.</p> <p>In caso di aumento da eseguirsi mediante conferimento in denaro, spetta ai soci il diritto di opzione sulle nuove azioni, salvo quanto previsto al 5°, 6°, 7° e 8° comma dell'articolo 2441 c.c..</p> <p>Le azioni sono indivisibili, non riconoscendo la società che un solo azionista per ciascuna azione, fermo quanto previsto dall'art. 2347 del Codice Civile.</p> <p>I versamenti sulle azioni sottoscritte sono richiesti nei modi e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.</p>	<p>Art. 7 - Il capitale può essere aumentato una o più volte in numerario per deliberazione dell'assemblea dei soci, anche mediante emissione sia di azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse, sia di azioni di risparmio, nei limiti e con l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari.</p> <p>Il capitale può essere altresì aumentato mediante conferimento di beni in natura o di crediti.</p> <p>In caso di aumento da eseguirsi mediante conferimento in denaro, spetta ai soci il diritto di opzione sulle nuove azioni, salvo quanto previsto al 5°, 6°, 7° e 8° comma dell'articolo 2441 c.c.</p> <p>Il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione in caso di aumento del capitale sociale può essere escluso, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.</p> <p>Le azioni sono indivisibili, non</p>

	<p>riconoscendo la società che un solo azionista per ciascuna azione, fermo quanto previsto dall'art. 2347 del Codice Civile.</p> <p>I versamenti sulle azioni sottoscritte sono richiesti nei modi e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.</p>
<p><i>La facoltà di escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile, consentita dal nuovo art. 2441, quarto comma, c.c. per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, consente di semplificare operazioni di aumento del capitale con particolari destinazioni di interesse della società anche al di fuori delle ipotesi di cui al 5° comma di tale norma.</i></p>	
<p>Art. 10 - L'Assemblea, regolarmente convocata e validamente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p> <p>L'assemblea ordinaria e straordinaria è convocata nei casi, secondo i termini e con le modalità fissate dalla legge e dalla norme regolamentari.</p> <p>Il luogo di riunione delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, è nella sede sociale o altrove, purché in Italia, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.</p> <p>La convocazione non è necessaria quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi.</p> <p>L'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sarà validamente costituita e delibererà con le maggioranze di legge, salvo quanto previsto al successivo art. 24 per la</p>	<p>Art. 10 - L'Assemblea, regolarmente convocata e validamente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p> <p>L'assemblea ordinaria e straordinaria è convocata nei casi e secondo i termini fissati dalla legge e dalle norme regolamentari.</p> <p>L'assemblea è convocata dagli amministratori con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, in alternativa, sul quotidiano Il Sole 24 Ore.</p> <p>Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda e per ulteriori convocazioni dell'assemblea.</p> <p>Il luogo di riunione delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, è nella sede</p>

nomina dei sindaci.

L'assemblea straordinaria in prima, in seconda ed in terza convocazione sarà validamente costituita e delibererà con le maggioranze di legge.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, nei termini di legge e, qualora particolari circostanze lo richiedano, entro sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

sociale o altrove, purché in Italia, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

La convocazione non è necessaria quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

L'assemblea ordinaria, **in prima, in seconda e ulteriore convocazione**, sarà validamente costituita e delibererà con le maggioranze di legge, salvo quanto previsto al successivo art. 24 per la nomina dei sindaci.

L'assemblea straordinaria in prima, in seconda e **ulteriore** convocazione sarà validamente costituita e delibererà con le maggioranze di legge.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, **nel termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società entro centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.**

La facoltà di pubblicare l'avviso di convocazione dell'assemblea su un quotidiano a diffusione nazionale in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale prevista dall'art. 2366 c.c. offre un'opzione che in determinati casi potrebbe rivelarsi utile; del pari utile è l'opportunità di una terza convocazione dell'assemblea, già prevista per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio dall'art. 126 T.U.F., introdotta dall'art. 2369 c.c..

La modifica dell'ultimo comma di questo articolo segue la modifica dell'art. 2364 c.c..

Art. 21 – Il consiglio di amministrazione, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente statuto, può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi ~~membri~~ o ad uno o più dei suoi ~~membri~~ anche con la qualifica di amministratori delegati, determinando la durata ed i limiti della delega. Il comitato esecutivo e l'amministratore delegato riferiscono al consiglio di amministrazione, nei modi e nei termini da questo fissati, sullo svolgimento delle proprie attività.

Al Presidente del Consiglio, al Vice Presidente ed agli Amministratori Delegati, a questi ultimi nei limiti della delega, spetta in via disgiunta la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, e quindi la firma sociale.

Il Consiglio può infine, nominare, Direttori Generali e Procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, fissandone le funzioni e precisandone il mandato, ai sensi di legge, e può revocarli.

Art. 21 – Il consiglio di amministrazione, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente statuto, può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi **componenti** o ad uno o più dei suoi **componenti** anche con la qualifica di amministratori delegati, determinando la durata ed i limiti della delega. Il comitato esecutivo e l'amministratore delegato riferiscono al consiglio di amministrazione, nei modi e nei termini da questo fissati, sullo svolgimento delle proprie attività. **In particolare, salvo diversi obblighi di legge o statutari, l'amministratore delegato riferisce al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.**

Al Presidente del Consiglio, al Vice Presidente ed agli Amministratori Delegati, a questi ultimi nei limiti della delega, spetta in via disgiunta la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, e quindi la firma sociale.

Il Consiglio può infine, nominare, Direttori Generali e Procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, fissandone le funzioni e precisandone il mandato, ai sensi di legge, e può revocarli.

Viene modificata in "componenti" l'espressione "membri" – conformemente a quanto prevede ora l'art. 2380 bis c.c. – e vengono riportati gli obblighi di informativi degli organi delegati di cui all'art. 2381 c.c. con la relativa periodicità.

<p>Art. 22 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e l'assemblea potrà stabilire un compenso per l'opera dagli stessi prestata.</p>	<p>Art. 22 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e l'assemblea potrà stabilire un compenso per l'opera dagli stessi prestata.</p> <p>Sono attribuite alla competenza del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2365 c.c., le deliberazioni concernenti la fusione, nei casi previsti dagli art. 2505 e 2505 bis, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative inderogabili, il trasferimento della sede nel territorio nazionale</p>
<p><i>Vengono delegate al Consiglio di Amministrazione le competenze assembleari previste dal nuovo testo dell'art. 2365 c.c., secondo comma, al fine di realizzare una semplificazione nell'adozione delle relative delibere e di garantire una gestione sociale più efficiente e flessibile.</i></p>	
<p>Art. 23 - La società è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.</p>	<p>Art. 23 - Il collegio sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.</p>
<p><i>Viene trascritto il nuovo testo del primo comma dell'art. 2403 c.c., che indica i doveri del collegio sindacale in aderenza a quanto disposto dall'art. 149 T.U.F.</i></p>	
	<p>Art. 26 - Il controllo contabile della società è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili.</p> <p>L'incarico del controllo contabile è conferito, sentito il collegio sindacale, dall'assemblea, la quale determina il</p>

relativo corrispettivo

<i>In conformità a quanto previsto dal nuovo art. 2409 bis c.c. (e a quanto previsto dall'art. 155 T.U.F.) si prevede che il controllo contabile sia esercitato da una società di revisione iscritta negli appositi registri.</i>

Le proposte modificazioni non rientrano tra quelle per le quali la legge ha stabilito un diritto di recesso a favore dei soci, conseguentemente si omettono le indicazioni di cui al punto 4 dello schema 3, allegato 3°, Reg. Emitt..

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Urbano Cairo

**STATUTO CONTENENTE LE MODIFICHE PROPOSTE
ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI**

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1 - La società si denomina

"CAIRO COMMUNICATION S.P.A."

Art. 2 - La società ha per oggetto le seguenti attività, da svolgersi direttamente o per il tramite di società controllate:

- a) l'acquisizione di pubblicità per conto terzi, da divulgarsi con ogni mezzo, ivi compresi i mezzi audiovisivi, radiofonici, di stampa, affissioni in ogni forma, multimediali e digitali, nonché l'assunzione e la concessione di rappresentanze;
- b) l'attività editoriale in genere, da esercitarsi a mezzo stampa e mediante ogni altro supporto, anche radiofonico, televisivo e on line, con la sola esclusione dell'attività diretta di edizione di quotidiani;
- c) l'ideazione, la produzione, la realizzazione, la distribuzione, la concessione e la rappresentanza di mezzi, supporti, veicoli ed articoli pubblicitari nonché lo studio di campagne promozionali pubblicitarie per conto terzi;
- d) la realizzazione di reti informatiche finalizzate sia alla promozione che alla diffusione della pubblicità in ogni suo genere;
- e) l'assistenza diretta alle imprese nel settore contrattuale, organizzativo, gestionale, aziendale, di marketing, di relazioni esterne; nonché nell'espletamento di tutti gli adempimenti societari in genere, il tutto anche mediante utilizzo di sistemi meccanizzati;
- f) la promozione e la realizzazione di studi, ricerche e analisi di mercato, per conto proprio e di terzi, con particolare riferimento al settore pubblicitario, all'organizzazione di servizi aziendali e alle campagne pubblicitarie e promozionali, nonché la ricerca, lo studio, l'elaborazione e la redazione di piani ed analisi economici;
- g) la prestazione di servizi di assistenza e di coordinamento operativo a favore di imprese enti pubblici e privati, in particolare nei settori tecnico-produttivo, commerciale-promozionale;
- h) le attività di intrattenimento in genere, di gestione del tempo libero e di eventi spettacolari e sportivi;
- i) la creazione, progettazione e sviluppo di software e di servizi telematici, la elaborazione dati conto terzi, la realizzazione e gestione di applicazioni di rete e interconnessione in generale.

Rimane comunque esclusa qualsiasi attività per l'esercizio della quale è richiesta l'iscrizione in appositi albi.

Essa può compiere tutte le attività industriali, commerciali e immobiliari, ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale ed infine può, sempre

che tali attività non siano svolte "nei confronti del pubblico" e siano funzionalmente connesse al raggiungimento dello scopo sociale:

- acquistare e vendere partecipazioni ed interessenze in società ed enti aventi oggetto affine, analogo o comunque connesso al proprio e
- prestare fidejussioni ed in genere garanzie reali o personali a favore di terzi.

La società potrà inoltre effettuare la raccolta del risparmio tramite acquisizione di fondi, con obbligo di rimborso, presso i soci in ottemperanza alle disposizioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio assunte con deliberazione del 3 marzo 1994.

Art. 3 - La società ha sede in Milano.

Può altresì istituire e sopprimere, in Italia ed all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, direzioni, rappresentanze, depositi, con o senza rappresentanza, ed unità locali in genere.

Art. 4 - Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 5 - La durata della società è fissata sino al 30 (trenta) settembre **2050 (duemilacinquanta)** e potrà essere prorogata una volta o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci.

CAPITALE - AZIONI E OBBLIGAZIONI

Art. 6 - Il capitale sociale è di Euro 4.054.824,80.= ed è diviso in n. 7.797.740.= azioni.

Le azioni ordinarie sono nominative e liberamente trasferibili, secondo le disposizioni di legge e regolamentari. Ogni azione dà diritto ad un voto nell'assemblea.

Quando siano interamente liberate, e qualora la legge lo consenta, le azioni ordinarie possono essere convertite al portatore. Le operazioni di conversione sono fatte a spese dell'azionista.

Art. 7 - Il capitale può essere aumentato una o più volte in numerario per deliberazione dell'assemblea dei soci, anche mediante emissione sia di azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse, sia di azioni di risparmio, nei limiti e con l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari.

Il capitale può essere altresì aumentato mediante conferimento di beni in natura o di crediti.

In caso di aumento da eseguirsi mediante conferimento in denaro, spetta ai soci il diritto di opzione sulle nuove azioni, salvo quanto previsto al 5°, 6°, 7° e 8° comma dell'articolo 2441 c.c.

Il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione in caso di aumento del capitale sociale può essere escluso, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.

Le azioni sono indivisibili, non riconoscendo la società che un solo azionista per ciascuna azione, fermo quanto previsto dall'art. 2347 del Codice Civile.

I versamenti sulle azioni sottoscritte sono richiesti nei modi e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Art. 8 - L'assemblea dei soci può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione a soci o a gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre imprese, nelle quali la società abbia compartecipazione, il tutto nei limiti previsti dagli articoli 2327e 2412 del codice civile e con rispetto del diritto dei soci alla parità di trattamento.

Art. 9 - La società può emettere obbligazioni, anche convertibili o cum warrant, warrant e altri strumenti finanziari a norma e con le modalità di legge.

L'assemblea dei soci ne fissa le modalità e le condizioni di emissione, di collocamento e di estinzione nei limiti previsti dagli articoli 2410 e seguenti del codice civile.

ASSEMBLEE

Art. 10 - L'Assemblea, regolarmente convocata e validamente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea ordinaria e straordinaria è convocata nei casi e secondo i termini fissati dalla legge e dalle norme regolamentari.

L'assemblea è convocata dagli amministratori con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, in alternativa, sul quotidiano Il Sole 24 Ore.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda e per ulteriori convocazioni dell'assemblea.

Il luogo di riunione delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, è nella sede sociale o altrove, purché in Italia, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

La convocazione non è necessaria quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

L'assemblea ordinaria, **in prima, in seconda e ulteriore convocazione**, sarà validamente costituita e delibererà con le maggioranze di legge, salvo quanto previsto al successivo art. 24 per la nomina dei sindaci.

L'assemblea straordinaria in prima, in seconda e **ulteriore** convocazione sarà validamente costituita e delibererà con le maggioranze di legge.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, **nel termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società entro centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.**

Art. 11 – In caso di ammissione delle azioni delle Società alla quotazione o

negoziazione in un mercato regolamentato italiano, gli amministratori depositano una relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato di quotazione, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Art. 12 - L'intervento dei soci nelle assemblee e la loro rappresentanza è disciplinato dalle norme di legge e di regolamento. In particolare, nel caso le azioni delle società siano ammesse alla quotazione o negoziazione in un mercato regolamentato italiano, la legittimazione all'intervento in assemblea spetta ai soli azionisti in possesso delle specifiche certificazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati in base alla normativa vigente.

Art. 13 - L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o rinuncia, sarà la stessa assemblea ad eleggere il proprio presidente; il segretario dell'assemblea sarà designato dal Presidente.

I verbali delle adunanze saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Il notaio redige il verbale nei casi previsti dalla legge, ovvero quando il Presidente lo reputi opportuno.

Il presidente dell'assemblea ha pieni poteri:

- per verificare la tempestività dei depositi, della presentazione delle liste, e la regolarità delle deleghe nonché, in genere, per accertare il diritto degli azionisti a partecipare all'assemblea, ad intervenire nella discussione e ad esprimere il voto;
- per dirigere la discussione e disciplinare l'ordinato svolgimento dei lavori assembleari;
- per controllare il regolare svolgimento delle votazioni, accertarne l'esito e proclamarlo;
- per riassumere a verbale le dichiarazioni, su eventuale richiesta dei soci, ferma la competenza del notaio, nell'ipotesi in cui il verbale di assemblea sia redatto a sua cura.

Le deliberazioni si prendono per alzata di mano, salvo che il presidente giudichi più opportuno l'appello nominale o altre forme di votazione, escluso comunque il voto segreto.

AMMINISTRAZIONE

Art. 14- La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero variabile di membri, da 5 (cinque) a 11 (undici).

Ad ogni rinnovazione del consiglio, l'assemblea determina il numero dei componenti il consiglio stesso e la durata del loro incarico, nei limiti stabiliti dalla legge.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 15 - In caso di dimissioni di almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione, si intendono dimissionari tutti gli altri membri del consiglio medesimo, con effetto dalla data di ricostituzione del nuovo organo amministrativo nominato dall'assemblea che dovrà essere urgentemente convocata a cura degli amministratori uscenti.

Art. 16 - Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi componenti il presidente e potrà eleggere anche un vice

presidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il presidente, ed il vicepresidente se eletto, resta in carica per la durata del mandato di amministratore.

Il consiglio può nominare un segretario permanente anche fra persone estranee al consiglio stesso.

Art. 17 – Il Consiglio si raduna, sia nella sede sociale sia altrove, purché nel territorio dello Stato italiano ovvero di Stati appartenenti all'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi componenti o, qualora le azioni della società siano ammesse alla quotazione o negoziazione in un mercato regolamentato italiano, da almeno due componenti del collegio sindacale ai sensi dell'articolo 24 dello statuto, con indicazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni del consiglio possono tenersi anche per videoconferenza ovvero per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Art. 18 - Il consiglio è convocato con avviso – in cui devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare – da inviarsi con lettera raccomandata ovvero con telegramma o fac-simile spediti al domicilio di ciascun consigliere e sindaco tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero, in caso d'urgenza, con telegramma o fac-simile da spedirsi almeno un giorno prima dell'adunanza.

Art. 19 - Il consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto dall'articolo seguente, è validamente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera validamente a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede il consiglio.

Le deliberazioni del consiglio sono constatate da processo verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 20 - Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'assemblea dei soci.

Gli amministratori, se la società è quotata in un mercato regolamentato, riferiscono tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale al collegio sindacale – verbalmente, ovvero quando il presidente lo reputi opportuno, con relazione scritta, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate, in particolare, riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi.

Sono inoltre riservate all'esclusiva competenza del consiglio le decisioni concernenti:

- d) l'esame ed approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della società;
- e) l'attribuzione e la revoca delle deleghe agli amministratori delegati e al comitato esecutivo;
- f) l'esame e approvazione delle operazioni: (i) aventi carattere straordinario, e (ii) in potenziale conflitto di interesse.

Il Consiglio potrà costituire comitati, privi di rilevanza esterna, formati da uno o più dei suoi componenti, con funzioni consultive, propositive e di verifica, determinandone compiti e responsabilità.

Art. 21 - - Il consiglio di amministrazione, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente statuto, può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi componenti o ad uno o più dei suoi componenti anche con la qualifica di amministratori delegati, determinando la durata ed i limiti della delega. Il comitato esecutivo e l'amministratore delegato riferiscono al consiglio di amministrazione, nei modi e nei termini questo fissati, sullo svolgimento delle proprie attività. **In particolare, salvo diversi obblighi di legge o statuari, l'amministratore delegato riferisce al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.**

Al Presidente del Consiglio, al Vice Presidente ed agli Amministratori Delegati, a questi ultimi nei limiti della delega, spetta in via disgiunta la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, e quindi la firma sociale.

Il Consiglio può infine, nominare, Direttori Generali e Procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, fissandone le funzioni e precisandone il mandato, ai sensi di legge, e può revocarli.

Art. 22 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e l'assemblea potrà stabilire un compenso per l'opera dagli stessi prestata. **Sono attribuite alla competenza del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2365 c.c., le deliberazioni concernenti la fusione, nei casi previsti dagli art. 2505 e 2505 bis, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative inderogabili, il trasferimento della sede nel territorio nazionale.**

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 23 - Il collegio sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge, **vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.**

Art. 24 – La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 3 (tre) per cento del capitale.

Gli azionisti non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse.

Gli azionisti facenti parte di un gruppo possono presentare una sola lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano gli incarichi di sindaco in altre 5 (cinque) società quotate (non includendosi nelle stesse le società controllate, ancorché quotate) o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione e devono allegare un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

La lista per la quale non sono state osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- 3 dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due componenti effettivi ed uno supplente;
- 4 dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono indicati nelle sezioni della lista, il terzo membro effettivo e il secondo membro supplente, in caso di parità di numero di voti saranno nominati i candidati con maggiore anzianità di iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Giustizia.

La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

L'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessari per la integrazione del collegio sindacale a seguito di cessazione anticipata di sindaci dalla carica, nel modo seguente:

- qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza la nomina di sindaco o dei sindaci, con l'eventuale indicazione del presidente del collegio, avviene con votazione a maggioranza, senza vincolo di lista;
- qualora invece occorra sostituire il sindaco effettivo designato dalla minoranza, l'assemblea lo sostituirà, con voto a maggioranza relativa, scegliendo fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, che abbiano confermato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione la propria candidatura, unitamente con le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica.

Art. 25 - In caso di ammissione delle azioni della società alla quotazione e negoziazione in un mercato regolamentato italiano.

- a) il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione o il comitato esecutivo e avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche da almeno due componenti del Collegio;
- b) l'informazione degli amministratori al collegio sindacale stabilita dall'art. 150 D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 viene data con periodicità almeno trimestrale in forma anche orale.

Art. 26 - Il controllo contabile della società è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili.

L'incarico del controllo contabile è conferito, sentito il collegio sindacale, dall'assemblea, la quale determina il relativo corrispettivo.

BILANCIO ED UTILI

Art. 27 - Gli esercizi sociali si chiudono al 30 settembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge da sottoporre - corredato dalla relazione sull'andamento della gestione - all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Art. 28 - Gli utili netti emergenti dal bilancio approvato, prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono assegnati alle azioni salva diversa deliberazione dell'assemblea.

Art. 29 - Il pagamento dei dividendi è eseguito con la decorrenza e presso le casse stabilite annualmente dal consiglio di amministrazione.

Art. 30 - I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili sono prescritti a favore della società.

SCIoglimento

Art. 31 - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In caso di scioglimento ai soci spetterà proporzionalmente alla partecipazione al capitale sociale un diritto di prelazione per l'acquisto delle partecipazioni in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 codice civile eventualmente possedute a quella data dalla società.

Il socio che intende avvalersi di questa facoltà dovrà comunicarlo al liquidatore ed agli altri soci indicando il prezzo offerto.

Se entro 30 (trenta) giorni da quello in cui è stata fatta la comunicazione non pervengano al liquidatore offerte per un valore superiore questi potrà dar corso alla vendita della partecipazione al socio richiedente.

Nel caso in cui nei 30 (trenta) giorni da quello in cui è stata effettuata la comunicazione pervenga al liquidatore offerta per un prezzo superiore questi dovrà comunicarlo al socio il quale entro giorni 7 (sette) dalla scadenza dei 30 (trenta) giorni potrà procedere all'acquisto a parità di prezzo.

La liquidazione potrà essere revocata con voto favorevole di tutti i soci.

Art. 32 – Per quanto non specificamente regolato in questo statuto si applicano le disposizioni di legge.